



INTERPELLANZA 6/2015

OGGETTO: Consorzio di Bonifica della Marche. Piena legittimità della costituzione del Consorzio e del contributo.

I consiglieri comunali Hadar Omiccioli, Roberta Ansuini, Marta Ruggeri

PREMESSO CHE

il Consorzio di bonifica è un ente di diritto pubblico che cura l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e controlla l'attività dei privati, sul territorio di competenza (comprensorio di bonifica);

i consorzi di bonifica erano già previsti nel regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 di approvazione del regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, tuttora in vigore in alcune parti (polizia di bonifica). Il regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 che reca nuove norme per la bonifica integrale e approva il testo unico, contiene le norme statali di riferimento per le Regioni alle quali oggi compete la disciplina normativa della materia.

PREMESSO INOLTRE CHE

con la Legge Regionale 17 giugno 2013 n. 13 "Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto" è stato costituito il "Consorzio di Bonifica delle Marche"

il consorzio di bonifica così creato "è un consorzio obbligatorio costituito tra tutti i proprietari degli immobili inclusi nel comprensorio per il beneficio che ricevono o possono ricevere dalle attività di manutenzione idraulico forestale di cui al d.p.r. 14 aprile 1993 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale)" (art.6 L.R. 13/2013);

nelle scorse settimane sono pervenuti a tutti i **proprietari di terreni** e di **fabbricati** in area extra-urbana e dai gestori del servizio idro-potabile che si trovino nel territorio regionale soggetto a bonifica gli avvisi di pagamento per il contributo di bonifica e del servizio irriguo relativi agli anni 2014 e 2015;

CONSIDERATO CHE

il Regio Decreto 215/1933 chiarisce(art. 55) come i consorzi di bonifica NON siano coattivi. Secondo il medesimo articolo, la costituzione del Consorzio avviene "quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro". Il Ministero (o anche la regione che la competenza normativa in materia) possono procedere d'ufficio (art.56) ma solo eccezionalmente "constatata la mancanza di iniziativa" e riconosciuta "la necessità e l'urgenza di provvedere a mezzo del Consorzio alla bonifica di un dato comprensorio";

"la pubblica amministrazione non può costituire consorzi coatti senza termine né consorzi coatti che prevedano contribuzioni in danaro a carico dei consorziati dal momento che il consorzio, sia pure obbligatorio nell'istituzione, è comunque regolato dalla disciplina legale in materia" (fonte: "Commentario al codice civile. Artt. 2595-2642: Concorrenza, Consorzi, Disposizioni Penali" a cura di Paolo Cendon, pagg 203/204)

CONSIDERATO INOLTRE CHE

ai sensi della Legge Regionale 13/2013, "la contribuzione per gli immobili che traggono beneficio dall'attività del consorzio è determinata sulla base di un piano di classifica e di riparto per ogni comprensorio, deliberato dal consorzio, viste le delibere dei comprensori e in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, solo in assolvimento degli obblighi a carico dei privati ai sensi dell'articolo 868 del codice civile" (art. 6 comma 2). "Per l'attuazione del piano di bonifica o qualora gli enti locali si avvalgano delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, viene delimitato un ulteriore perimetro di contribuzione specifico per gli interventi che esulano dalla pubblica utilità e che apportano specifico beneficio dalla realizzazione di opere idrauliche concordate con i privati" (art.6 comma 3). "La contribuzione determinata sulla base del piano di classifica e di riparto e per l'attuazione del piano di bonifica o qualora gli enti locali si avvalgano delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, deve essere trasmessa o comunicata preventivamente a tutti gli interessati, che ne devono conoscere l'utilizzo, e le modalità di riscossione devono restare in capo al consorzio" (art.6 comma 5);

ai sensi dell'art.868 del Codice Civile, "i proprietari d'immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle

forme stabilite dalle leggi speciali”;

RITENUTO CHE

il Consorzio di Bonifica delle Marche è per legge regionale identificato come un “consorzio obbligatorio” in apparente contrasto con le indicazioni normative e gli indirizzi interpretativi sopra richiamati;

RITENUTO INOLTRE CHE

in merito alla legittimità del contributo dovuto ai Consorzi di Bonifica esiste ampia e piuttosto controversa giurisprudenza;

RICHIAMATI

a tal riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti indirizzi e le seguenti massime giurisprudenziali:

Fonte:

<http://www.filodiritto.com/articoli/2008/12/i-consorzi-di-bonifica-ed-il-beneficio-fondiaro-specifico-e-diretto-quali-fondamento-dell'imposizione-contributiva-consortile/>

la prova dell'esistenza di un beneficio generico risulta irrilevante quale giustificazione della pretesa contributiva consortile (C. Cass. n.8960/96).

Infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (Sez. Un. n. 1501/1988; C. Cass. Sez. Un. n. 1396/1993; Sez. I n. 7754/1997; Sez. Un. n. 9493/1998 C. Cass. n.4337/2002), pur ammettendo la natura tributaria dei contributi, escludono del tutto la loro equiparabilità alle imposte (Corte Cost. n.26/1998). Secondo la citata giurisprudenza, il fondamento dei contributi consortili non è insito nella generica capacità contributiva dei cittadini, costituente invece la base del prelievo fiscale a sostegno della spesa pubblica, ma scaturisce esclusivamente dal concreto beneficio conseguito dagli immobili in forza del servizio erogato dal Consorzio. Pertanto, ai fini della soggezione contributiva, non è sufficiente l'ubicazione degli immobili nel perimetro di contribuenza, ma occorre che gli stessi abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica (C. Cass. n. 7511/1993). Con la sentenza n. 9857/1996, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha definito il principio secondo cui, ai fini della contribuenza, gli immobili devono conseguire un vantaggio fondiario ossia un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione che si traduce in una qualità del fondo (Comm. Trib. Reg. Umbria n. 12/2005, n.67/2005, Comm. Trib. Reg. Campania n.71/2005, Comm. Trib. Reg. Toscana n.51/2005). Il vantaggio fondiario (C. Cass. n.4144/1996) può essere anche di tipo generale, quando riguarda un insieme rilevante di immobili ciascuno dei quali ricava un beneficio dall'opera consortile, ma non può essere generico, altrimenti si perderebbe l'inerenza al fondo beneficiato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso. Secondo la giurisprudenza dominante, ai fini della legittima imposizione contributiva, non assume rilevanza il beneficio complessivo derivato dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, né il miglioramento complessivo dell'igiene e dell'assetto territoriale. Mentre, assume rilevanza la sussistenza di un rapporto causale tra le opere di bonifica e l'incremento di valore dell'immobile in relazione al quale il Consorzio pretende il contributo.

E', ormai, noto ed indiscusso il fatto che il contributo consortile ha natura non sinallagmatica, in quanto non sussiste alcun rapporto contrattuale tra le parti in forza del quale ciascuna possa pretendere dall'altra una prestazione avente carattere di corrispettivo. La natura del contributo è invece para – commutativa. Ciò comporta che, il contributo può essere legittimamente imposto soltanto quando, in forza dell'opera di bonifica, si sia prodotto quel particolare beneficio specifico e diretto, richiesto ex lege, che migliora la qualità ed incrementa il valore del terreno inserito nel comprensorio consortile (Comm. Trib. Prov. Matera n.304/2003)

esistono sentenze come quella emessa dalla Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna n.72/2007 secondo cui, anche in particolari regioni ove l'intervento di bonifica è stato imponente, i Consorzi debbono, comunque, fornire la prova dell'utilità conseguita dai fondi per effetto dell'attività di bonifica, perché se è vero che alcuni di essi ne hanno tratto beneficio, può essere altrettanto vero che altri, per via della loro particolare ubicazione, non ne abbiano avuto beneficio alcuno.

sin dall'anno 1984, la Suprema Corte con la sentenza n.877 pronunciata a Sezioni Unite, ha affermato la necessità della prova del vantaggio in derivazione causale con l'opera di bonifica e che non è sufficiente la mera inclusione di un immobile nel territorio appartenente al comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, richiesto dall'art. 860 c.c. e dall'art. 10 del R.D.13.02.33, n. 215 (cfr. inoltre C. Cass. n.2990/79, n.19509/2004 e n.18415/2005, Comm. Trib. Reg. Lazio n. 57/2005). La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n.66/1992, nel riferirsi proprio alla Regione Emilia Romagna, ha affermato che “la classificazione dell'intero territorio regionale come

area di bonifica non comporta di per sé una generalizzata sottoposizione del predetto territorio ai vincoli di bonifica e, inoltre, non pregiudica affatto il principio che tali vincoli siano imposti soltanto in dipendenza di un bisogno effettivo di riassetto del territorio considerato e che i contributi siano richiesti ai privati soltanto in ragione dei benefici da essi conseguiti per effetto delle opere di bonifica”.

Alla luce di quanto sopra, la pretesa impositiva del Consorzio diviene illegittima (e pertanto contestabile dal contribuente nanti la Commissione Tributaria Provinciale competente con ricorso tributario ex art.18 e ss. del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546) nel momento in cui quest'ultimo non riesca ad assolvere il proprio onere probatorio, consistente nella dimostrazione dell'esistenza del beneficio fondiario specifico e diretto in favore delle proprietà consorziate e della sua derivazione causale dall'attività consortile.

RICHIAMATI ALTRESI'

i seguenti differenti orientamenti giurisprudenziali:

fonte: http://www.professionisti.it/frontend/articolo_news/17720/nei-consorzi-di-bonifica-va-istituito-un-catasto-dei-consorzati

UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE: GLI ELENCHI VANNO COSTITUITI PER LEGGE. VIA AI CONSIGLI DEI DELEGATI del 07/02/2012

Nell'ambito di un Consorzio di bonifica, devono essere istituiti un consiglio dei delegati e un catasto consortile; il consiglio dei delegati (eletto per due terzi dai consorziati) dovrà approvare sia il perimetro di contribuzione, sia il piano di classifica degli immobili che individueranno i benefici derivanti dalle opere di bonifica, e determineranno l'indice di contribuzione di ciascun immobile. In mancanza di adeguata dimostrazione da parte del Consorzio della legittimità della pretesa, non si verifica l'inversione dell'onere probatorio, per cui, la stessa richiesta contributiva sarà nulla. Sono i riferimenti che la cassazione tributaria ha ritenuto di delineare nella sentenza n. 654/12 depositata nella cancelleria della Corte il 18 gennaio 2012 nell'ambito della disciplina di riferimento legata ai Consorzi di bonifica. La vertenza trae origine da un ricorso che il contribuente proponeva contro un contributo richiesto per l'anno 2002 da un Consorzio di bonifica in relazione a immobili di proprietà dello stesso contribuente insistenti sull'area consortile. Le Commissioni di merito, dopo aver riscontrato che si trattava di contributi di manutenzione ordinaria per opere idrauliche di terza categoria, CHE NON RISULTAVA DEPOSITATO IN ATTI NE' MIL PIANO DI CLASSIFICA né ogni riscontro in merito all'importo globale dei lavori, annullavano la pretesa; nella richiesta, infatti, non era stato indicato né l'indice specifico di contribuzione per l'immobile, né il beneficio conseguito dal consorzio dall'attività di bonifica. In tale prospettiva e in merito al ricorso presentato dal Consorzio di bonifica, la Corte, dopo aver rilevato che, come previsto dall'articolo 117 della Costituzione, la materia rientra nella competenza della legislazione regionale ha quindi richiamato la legge n. 34/1994 della Regione Toscana (che appare largamente ispirata alla normativa statale) e delineato il quadro disciplinare di riferimento. «L'ammontare del contributo consortile», osservano i giudici supremi, «costituisce onere reale sugli immobili, ed è determinato con la deliberazione annuale di «riparto della contribuzione» in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile» concorrono alla formazione delle spese, sia la realizzazione delle opere di bonifica, sia le spese di manutenzione e di esercizio, nonché le spese di funzionamento del Consorzio. La Corte prosegue affermando come il Consorzio debba elaborare un «PIANO DI CLASSIFICA» che deve determinare l'indice di contribuzione di ciascun immobile. Gli ermellini aggiungono che «sia il «perimetro di contribuzione» sia il «piano di classifica» degli immobili, sono approvati dal consiglio dei delegati (per due terzi sono eletti dai consorziati) e presso ciascun consorzio deve essere istituito il catasto consortile al fine di individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio». La cassazione dice poi che, dal quadro normativo, emerge che i proprietari degli immobili nel comprensorio dovranno concorrere alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggano effettivo beneficio dalle opere stesse; precisa, infine, che l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel «perimetro di contribuzione» comporta, obbligatoriamente, l'acquisizione della qualifica di consorzio e la partecipazione al Consorzio e ai relativi oneri. Quindi non sarà sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica, ma dovrà essere specificato il beneficio che si sviluppa e realizza con l'inclusione di questo bene nel perimetro di contribuzione. Benito Fuoco

Fonte:

<http://www.ilpiacenza.it/economia/la-cassazione-da-ragione-alla-bonifica-il-contributo-richiesto-dal-consorzio-e-legittimo.html>

La Cassazione dà ragione alla Bonifica: "Il contributo richiesto dal consorzio è legittimo"

„ «La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi proposti dal Consorzio di Bonifica di Piacenza ed ha cassato con rinvio ben 8 sentenze della CTR relative ad immobili posti sia nella città di Piacenza sia in altri comuni del comprensorio consortile. Le pronunce in commento rivestono particolare importanza poiché per la prima volta chiariscono espressamente che il

beneficio goduto da una pluralità d'immobili per effetto di una o più opere di bonifica costituisce un beneficio generale (legittimante la contribuzione) e non già un beneficio generico, come ritenuto dai giudici di Piacenza, anche nelle cause promosse dal Comune di Piacenza e dalla Provincia di Piacenza». “

Fonte: <http://www.confediliziapiacenza.it/Comunicato%20su%20Sentenze%20Cassazione%20bonifica.pdf>
(nota: sulla questione del beneficio generico vs beneficio generale e l'onere probatorio)

Cassazione Civile Sez. V

Sentenza n. 23580 del 05.11.2014

<< Tale accertamento presuppone che vi sia stata da parte del contribuente la specifica contestazione del Piano di classifica, poichè solo quest'ultima, ad avviso delle Sezioni Unite, osta alla possibilità di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio con una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente: in mancanza di siffatta contestazione, la sussistenza del beneficio - diretto e specifico per come risultante nel riparto di contribuzione - deve ritenersi presunta iuris tantum. Invero "è sostanzialmente pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio le volte in cui vi sia un piano di classifica - approvato dalla competente autorità regionale - recante i criteri di riparto della contribuzione degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica ... laddove esista il piano di classifica e l'immobile del contribuente vi rientri, non è necessario neppure che il consorzio fornisca la prova di aver adempiuto a quanto indicato nel piano medesimo, in quanto il vantaggio diretto e immediato, per il fondo del consorzio, è da reputarsi presunto in ragione della pacifica comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del suddetto piano" (Cass. n. 14709 del 2014 in motivazione).>>

<<Quanto all'altro aspetto del problema, va rilevato che erroneamente la sentenza impugnata parla di "beneficio generico", laddove avrebbe dovuto più correttamente discorrere di "beneficio generale", che in quanto tale non può definirsi "generico", bensì costituisce esso stesso un beneficio "specifico" derivante dall'opera consortile (v. Cass. n. 17414 del 2014, in motivazione)>>

Fonte: <http://www.cesbim.it/wp-content/uploads/2014/10/cassazione-Sezione-Tributaria-21798-2012.pdf>

Sentenza cassazione sez tributaria 21798/2012

<<Le sezioni unite di questa corte hanno affermato il principio che, quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato a, contribuente, ma costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, come è nel caso in cui il Consorzio, ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, art. 21, procede alla riscossione dei contributi, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.

Tale motivazione, peraltro, può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, atto che, diversamente da quanto ritenuto nel quesito di diritto secondo una interpretazione puramente formalistica della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, non necessita di riproduzione o di allegazione, giacché di esso debbono essere semplicemente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità (v. sez. un. 11722/2010).>>

<<qualora l'ente impositore dimostri la inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuzione, e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica, grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; in mancanza, invece, di perimetro di contribuzione o in caso di mancata valutazione dell'immobile nel piano di classifica, grava sul Consorzio l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di un immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici (v. Cass. n. 4671/2012; n. 17066/2010).

Da simili proposizioni si ricava agevolmente l'esistenza di una relazione di contiguità tra il perimetro di contribuzione e il piano di classifica (e v. d'altronde sez. un. n. 26009/2008).

E difatti la corretta esegesi del R.D. n. 215 del 1933, artt. 3, 10 e 11, comporta doversi affermare che:

(a) nell'ambito del comprensorio viene delimitato innanzi tutto il perimetro di contribuzione, di cui è data notizia al pubblico a mezzo di trascrizione ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, art. 58, teso a individuare le proprietà immobiliari che presentano i due requisiti prescritti ai fini della contribuzione l'insistenza sul comprensorio e il conseguimento attuale o potenziale di benefici dall'attività di bonifica già realizzata o programmata;

(b) l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza determina l'acquisizione della qualifica di consorziato e la partecipazione al consorzio e ai relativi oneri, che è obbligatoria;

(c) l'ammontare del contributo consortile, costituente onere reale sugli immobili, è determinato, con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile, elaborata a mezzo del piano di classifica;

(d) il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'"indice di contribuenza" di ciascun immobile.

Ora il giudice d'appello, condividendo al riguardo le controdeduzioni del Consorzio, ha affermato che gli immobili della Feger s.p.a. erano inclusi nel comprensorio consortile in base ai criteri stabiliti nel piano di classifica regolarmente approvato dalla giunta regionale della Campania.

In tal modo devesi ritenere esser stato implicitamente accertato anche il presupposto, costituito dall'appartenenza dei medesimi beni al perimetro di contribuenza al quale l'approvato piano di classifica era associabile.>>

<<Il quadro delineato dalle norme citate offre dunque l'esatto contorno della fattispecie esentata, che è correlata alla questione della debenza, o meno, del contributo da parte di proprietari di insediamenti non compresi nel perimetro consortile.

Costoro, ove nondimeno abbiano a recapitare gli scarichi nei canali consortili, devono comunque versare al consorzio, in base alla legge detta, i contributi di importo ragguagliato al beneficio ottenuto da quel recapito.>>

Fonte: <http://sosequitalia.mdcromaovest.it/Sentenzan46712012.htm>
Sentezza cassazione tributaria 4671/2012

<<Consegue che la contraddizione dell'hortus argomentativo dell'impugnata sentenza, denunciata dalla parte ricorrente per il fatto di aver desunto il beneficio diretto del fondo dalla mera inclusione in una più vasta area soggetta all'intervento consortile, non sussiste nei termini considerati, vero essendo che la ricorrente medesima ha omesso di assolvere il suo onere probatorio quanto alle ragioni dedotte a sostegno dell'integrale disconoscimento del debito contributivo.>>

RICHIAMATA INFINE

la sentenza della Corte di Cassazione n.2241 del 06.02.2015 per la quale:

<<...in tema di contributi di bonifica, qualora l'ente impositore dimostri la comprensione dell'immobile nel « perimetro di contribuenza », e la relativa valutazione nell'ambito di un « piano di classifica », grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; in mancanza, invece, di «perimetro di contribuenza », o in caso di mancata valutazione dell'immobile nel «piano di classifica», grava sul consorzio l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il «catasto consortile », avente mere finalità repertoriali. Ne consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il «piano di classifica» se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (per tutte, Cass. n. 654-12; sez. un. n. 11722-10).

Tale indirizzo - seguito da moltissime altre decisioni - muove dalla constatazione che il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi degli art. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (v. ancora Cass. n. 4671-12; n. 17066-10, nonché infine Cass. n. 13176-14). Cosicché, quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria.>>>

nonchè

<<Tuttavia il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. Contestazione che può afferire sia al merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto (come qui erroneamente paventato dal consorzio in sede di controricorso), ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi,

secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (v. sez. un. n. 26009-08, cui adde Cass. n. 17066-10)...

dal ricorso emerge che il consorziato aveva fin dall'inizio eccepito giustappunto l'illegittimità del piano di classifica, sull'essenziale presupposto che esso non era stato preceduto dalla predisposizione di un piano generale di bonifica...

E' opportuno aggiungere che il piano di classifica può certamente evidenziare l'avvenuto compimento di opere non previamente definite dalle linee di intervento della bonifica generale, le quali si siano rese necessarie per la salvaguardia del miglioramento fondiario. E in tal senso il piano di classifica può supplire alla mancata previsione delle medesime opere nel piano generale di bonifica.

Tuttavia, in questo caso, è onere del consorzio fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consorziato.>>

**TUTTO CIO' PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO
SI CHIEDE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE**

- 1) se il Comune di Fano risulta proprietario di immobili ricompresi fra quelli ricadenti negli obblighi contributivi nei confronti del Consorzio di Bonifica Marche;
- 2) se il Comune è stato destinatario di avviso di pagamento del contributo per gli anni 2014 e 2015 e per quali importi;
- 3) se gli Uffici e l'Amministrazione hanno ritenuto necessario un approfondimento istruttorio al fine di verificare la piena legittimità della costituzione del Consorzio obbligatorio e del contributo;
- 4) se, anche sulla base del quadro giuridico, normativo e giurisprudenziale sopra descritto e viste le implicazioni economiche per l'Ente e/o per i cittadini della contribuzione prevista, ritengono pienamente legittimi la costituzione del Consorzio obbligatorio di Bonifica delle Marche ed il contributo richiesto;
- 5) quali azioni intendono mettere in campo, anche agli esiti delle verifiche e degli accertamenti necessari per evadere le richieste ed i quesiti di cui ai punti precedenti.

Si richiede risposta scritta alla presente interpellanza.

Fano, 31 agosto 2015

Hadar Omiccioli

Roberta Ansuini

Marta Ruggeri